COMUNE DI AMOROSI

Provincia di Benevento

Comune di Amorosi
Uscita
Prot: 988
Data & Ora: 30/01/2026 10:55

SERVIZIO 01 – UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Addì 30/1/2026

AVVISO PUBBLICO PER L' ACCESSO AL FONDO DESTINATO AL CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA

I nuclei familiari che vivono in condizione di fragilità abitativa, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono presentare domanda per accedere al Fondo regionale destinato al contrasto dell'emergenza abitativa ai sensi del D.G.R. n. 376 del 16.06.2025 avvalendosi della procedura di sportello adottata ai sensi delle "Linee guida regionali in materia di contrasto all'emergenza abitativa", approvate con Decreto Dirigenziale nr. 429 del 17.12.2025. Possono partecipare all'Avviso coloro che si trovino nella condizione di fragilità e/o emergenza abitativa specificato mediante due differenti misure.

ARTICOLO 1 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Per la Misura 1 sono necessari i seguenti requisiti:

a. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8/1/2007, n. 3 o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale ovvero di cittadini stranieri che, in base alia normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominata;

b. Residenza nella Regione Campania;

c. Assenza della piena titolarità sul territorio delia Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c), fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile dì cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. Attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. Non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento delia presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. Abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. Abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione dì disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. Abiti in una condizione di sovraffollamento;
d. Abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto dì sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;
e. Abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;
f. Si Sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;
g. Sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati dì reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;
h. Sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;
i. trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.
3. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione ai progetti dovranno essere attestati dal servizio competente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO Al CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per la Misura 2 sono necessari i seguenti requisiti:
a. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8/1/2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;
b. Residenza nella Regione Campania;
c. Assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;
d. Attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alfa data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;
2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa dì provvedimenti di sgombero per motivi dì emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ARTICOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate degli allegati obbligatori, dovranno pervenire, entro e non oltre il termine del 31/12/2026, mediante una delle seguenti modalità:
¬ Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.amorosi.bn.it;

¬ A mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Amorosi (BN), durante le fasce orarie di apertura al pubblico.

Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini dell'erogazione del contributo potrà essere richiesta ulteriore documentazione. Le domande prive della documentazione richiesta saranno escluse.

ARTICOLO 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:

a. Valido documento di riconoscimento;

b. Attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso dì validità;

c. Dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dall'Ufficio Servizi Sociali (solo per la Misura 1);

d. Dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4 delle Linee Guida);

e. Ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

ARTICOLO 5 – ENTITÀ ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

5.1 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. Per la Misura 1 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2. contributi sono destinati:

a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione dei disagio abitativo;

b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;

c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.

3. contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1;

4. contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

5.2 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. Per la Misura 2 l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00;

2. Contributi sono destinati:

a. Fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi €10.140,00;

b. Fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10,140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d delle Linee Guida;

c. Fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.

3. Contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ARTICOLO 6 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:

a. I contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto Legge 11 giugno 2024 n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
b. I contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5.2 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ARTICOLO 7 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dai Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

ARTICOLO 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi delia L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il dott. Alessio Ruggiero, Assistente Sociale dell'Ambito B04 in servizio presso il Comune di Amorosi.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee guida regionali, approvate con D.D. N. 429 del 17.12.2025 e pubblicato sul BURC n. 90 del 22.12.2025.

COMUNE DI AMOROSI - PROVINCIA DI BENEVENTO

Il Responsabile P.O. Amm/va
Salvatore Romano

SCHEMA DI DOMANDA ALLEGATO A)

AL COMUNE
Piazza Umberto I^ n. 16
AMOROSI (BN)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PER L'ACCESSO AL FONDO REGIONALE DESTINATO AI NUCLEI FAMILIARI AI FINI DEL CONTRASTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA AI SENSI DELLA D.G.R. n. 379 DEL 16.06.2025

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ il _____

e residente in Amorosi alla Via _____ telefono_____

codice fiscale _____ e-mail_____

VISTO il bando pubblicato in data 30/1/2026;

C H I E D E

di poter partecipare all'avviso pubblico in oggetto.

Descrizione della situazione abitativa:

- Abito in affitto
- Abito in proprietà
- Senza dimora
- Altra situazione: _____

Motivo della richiesta (descrivere la situazione che ha determinato la necessità di richiedere il fondo, ad esempio difficoltà economiche, sfratto, stato di indigenza, condizioni di salute, ecc.):
_____
_____
_____
_____
_____

A tal fine, accetta le condizioni definite dal bando e

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e smi, consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/200 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti, quanto segue:
- di essere cittadino/a italiano/a;
- di essere cittadino/a di uno Stato appartenente all' Unione Europea;

- di essere cittadino/a di uno Stato non appartenente all' Unione Europea in possesso di permesso di soggiorno.

Si allega:
1. documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445;
2. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
3. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dall'Ufficio dei Servizi Sociali (solo per la Misura 1);
4. dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4);
5. Ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.
Il/La sottoscritto/a dichiara, altresì:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13-14 GDPR 2016/679 e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti saranno trattati, in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. E' informato/a, inoltre, che il conferimento dei dati è necessario per la determinazione del beneficio e che l'eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento, comporta l'impossibilità da parte dell'Ente di dar corso alla domanda;

- sotto la propria responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente e si impegna a fornire, su richiesta dell'Amministrazione, l'idonea documentazione comprovante la completezza e la veridicità dei dati dichiarati;

- di essere consapevole che la presente istanza non comporta alcun onere per il Comune di Amorosi.

Amorosi, addì _____

FIRMA DEL DICHIARANTE

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

Linee Guida per la disciplina del Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa ai sensi della D.G.R. n. 376 del 16/06/2025

Introduzione

Finalità

L'Art. 27 della Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 25 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025*" istituisce il "*Fondo regionale di contrasto all'emergenza abitativa*" (di seguito "Fondo") per la concessione di contributi alla locazione o all'autonoma sistemazione di nuclei familiari che si trovano in particolari situazioni di emergenza o disagio abitativo ovvero di priorità sociale. Con la DGR n. 376 del 16/06/2025 la Giunta Regionale della Campania ha stabilito gli indirizzi attuativi del Fondo e ha demandato alla Direzione Generale per il Governo del Territorio, sentito l'Osservatorio Regionale sulla Casa, la definizione della disciplina di dettaglio del Fondo.

Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico del Fondo è quello di offrire una risposta al fenomeno dell'emergenza abitativa attraverso l'attivazione delle seguenti misure destinate a sostenere i nuclei familiari residenti in Campania:

MISURA 1 – contributo finalizzato a sostenere i nuclei familiari in condizione di grave e permanente disagio abitativo;

MISURA 2 – contributo finalizzato a individuare una sistemazione abitativa temporanea e immediata per i nuclei familiari in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'alloggio privato o pubblico a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

Risorse

Il Fondo è finanziato per euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 nell'ambito della Missione 12, Programma 6, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027. In sede di prima applicazione, nel Fondo confluiscono anche le risorse di cui alla legge regionale 12 marzo 2020, n. 6 (*Misure a sostegno dei proprietari di immobili abusivi acquistati in oggettiva buona fede e modifiche urgenti di leggi regionali in materia di governo del territorio*) pari ad euro 1.000.000,00. Il fondo è alimentato, altresì, da eventuali risorse aggiuntive della Regione Campania ed è destinato a tutti i Comuni della Campania.

Le risorse sono erogate dalla Regione ai Comuni, per il tramite dell'ACER, su richiesta dei Comuni a fronte dell'individuazione degli specifici fabbisogni, senza preventivo riparto e con procedura a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le presenti Linee Guida, redatte ai sensi delle citate disposizioni, hanno la finalità di disciplinare, in modo uniforme sul territorio regionale, l'entità dei contributi e le modalità di accesso alle suddette misure con particolare riguardo a:

ART. 1 MODALITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEI COMUNI

ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

ART. 3 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

ART. 4 AVVISI COMUNALI E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 5 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

ART. 6 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

ART. 9 CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI

ART. 10 MONITORAGGIO

ART. 11 LIMITI DI ACCESSO AL FONDO

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

ART. 1 MODALITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEI COMUNI

1. Le risorse del Fondo annualmente disponibili vengono destinata per il 70% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 1 e per il restante 30% all'erogazione di contributi a valere sulla Misura 2.
2. Le risorse residue nell'annualità di riferimento restano disponibili anche per le annualità successive.
3. Le risorse di cui al comma 1 non vengono ripartite preventivamente e sono liquidate ai Comuni secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di erogazione da trasmettere all'indirizzo PEC: politiche.abitative@pec.regione.campania.it complete della documentazione di cui al successivo articolo 4, comma 4, fino ad esaurimento delle disponibilità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11.
4. Ai fini dell'erogazione dei contributi, ogni Comune è tenuto a pubblicare un bando a sportello, di durata annuale, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

ART. 2 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. **Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1** il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio che non presenti la condizione di sovraffollamento come definita ai sensi del successivo art. 2 lett. c, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi l'importo di euro 10.140,00;

e. non siano assegnatari in via definitiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di grave disagio abitativo, determinata da una delle seguenti situazioni:

a. abiti regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente;

b. abiti in un alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, in presenza di un componente in condizione di disabilità o di non autosufficienza, ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159/2013, certificata da struttura pubblica;

c. abiti in una condizione di sovraffollamento come definita nella seguente tabella:

Superficie catastale dell'alloggio escluse aree scoperte o, solo in caso di assenza del valore della superficie catastale in visura, numero di vani catastali	**Numero di componenti del nucleo familiare**
pari o inferiore a 21 mq o pari o inferiore a 1 vano catastale	2 o più persone
pari o inferiore a 32 mq o pari o inferiore a 1,5 vani catastali	3 o più persone
pari o inferiore a 42 mq o pari o inferiore a 2 vani catastali	4 o più persone
pari o inferiore a 53 mq o pari o inferiore a 2,5 vani catastali	5 o più persone
pari o inferiore a 63 mq o pari o inferiore a 3 vani catastali	6 o più persone

d. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato per perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale;

e. abiti in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento di intimazione di sfratto con citazione per la convalida;.

f. sia iscritto nel registro anagrafico delle persone senza fissa dimora del Comune;

g. sia ospite di strutture di accoglienza, al termine di specifici progetti personalizzati di reinserimento e in fase di dimissione da tali strutture;

h. sia vittima di comprovati episodi di violenza domestica o di reiterata violenza o di riduzione in schiavitù;

i. si trovi in ogni altra condizione di fragilità, vulnerabilità, rischio di emarginazione valutata dai servizi sociali territoriali o specialistici che determini una situazione di grave e permanente disagio abitativo.

3. **Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 1 è necessario, altresì, che il nucleo familiare sia in carico al servizio sociale o ai servizi socio-sanitari pubblici con uno specifico progetto condiviso volto al raggiungimento dell'autonomia. La presa in carico e l'adesione al progetto dovranno essere attestati dal servizio competente.**

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

ART. 3 REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO AI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. **Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla Misura 2** il Comune verifica che, alla data di presentazione della domanda, tutti i componenti del nucleo familiare siano in possesso dei seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (*Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo*) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell'accesso ai servizi abitativi pubblici comunque denominati;

b. residenza nella Regione Campania;

c. assenza della piena titolarità sul territorio della Regione Campania del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare così come definito dall'articolo 6 del Regolamento regionale n. 11/2019, fatta salva l'ipotesi in cui l'alloggio debba essere rilasciato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente. Non precludono l'accesso: la nuda proprietà, le quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Non preclude l'accesso, altresì: il diritto di proprietà dell'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di divorzio o di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. La medesima disposizione si applica, per quanto compatibile, anche nelle ipotesi di scioglimento dell'unione civile di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge n. 76/2016;

d. attestazione ISEE ordinaria o corrente (non è ammissibile l'ISEE ristretto, né l'ISEE minorenni, l'ISEE universitario, l'ISEE socio-sanitario) valida alla data di presentazione della domanda, il cui valore non superi il limite di cui all'art. 17 comma 1 bis del Regolamento regionale n. 11/2019;

2. Il Comune verifica, altresì, che il nucleo familiare richiedente, al momento della presentazione della domanda, si trovi in condizione di provvisoria fragilità abitativa determinata dalla necessità di abbandonare l'abitazione a causa di provvedimenti di sgombero per motivi di emergenza, pericolo strutturale o altre cause di forza maggiore.

ART. 4 AVVISI COMUNALI E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Il Comune acquisisce le istanze dei cittadini che si trovano nelle condizioni soggettive ed oggettive previste dalle presenti linee guida, avvalendosi di una procedura a sportello aperta per l'intera annualità di riferimento da avviare entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Le procedure di cui sopra dovranno garantire le forme più idonee per assicurare:

fonte: http://burc.regione.campania.it

a. la più ampia forma di pubblicità degli avvisi, attraverso affissione di manifesti, sito istituzionale e quant'altro possa assicurare la massima diffusione del loro contenuto, dandone immediata Comunicazione alla Regione con indicazione del Responsabile del Procedimento;
b. l'attuazione degli adempimenti in materia di:
   - controlli e sanzioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
   - verifica sul beneficiario ex art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
   - obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
   - di trattamento dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii..

3. Considerata la natura emergenziale della misura, **il Comune è tenuto a istruire con la massima tempestività le istanze**, rispettando l'ordine di presentazione.

4. Ad esito positivo delle singole istruttorie, definita la destinazione del contributo spettante e quantificato l'importo, così come previsto ai successivi articoli 5 e 6, il Comune trasmette il provvedimento di ammissione al contributo, richiedendo la liquidazione delle somme alla Regione Campania - Direzione Generale per il Governo del Territorio, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 comma 5 e dall'art. 11.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate ai Comuni, secondo l'ordine cronologico delle richieste, fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

6. Successivamente alla liquidazione del contributo di cui al comma 4, il Comune dovrà dare atto alla Regione Campania dell'avvenuta liquidazione del contributo al beneficiario finale, secondo le modalità di cui all'art. 10.

ART. 5 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 1

1. **Per la Misura 1** l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 9.000,00 per i Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e a € 12.000,00 per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
2. I **contributi sono destinati:**
   a. fino a un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione o all'attenuazione del disagio abitativo;
   b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune;
   c. contribuire al pagamento fino all'80% del canone di locazione mensile relativo al nuovo contratto da sottoscrivere, fino a un massimo 24 mensilità, nonché ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a), b) e c) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.
4. I contributi di cui al comma 2 lettera b) sono prorogabili per documentate esigenze, previa autorizzazione della Regione, in ogni caso nei limiti dell'importo massimo concedibile.

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

ART. 6 ENTITÀ E FINALITÀ DEI CONTRIBUTI DELLA MISURA 2

1. **Per la Misura 2** l'importo massimo del contributo concedibile è pari a € 6.000,00.
2. **I contributi sono destinati:**
   a.1 fino ad un massimo di € 3.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE non superi € 10.140,00;
   a.2 fino a un massimo di € 2.000,00, a contribuire all'autonoma sistemazione, per richiedenti il cui valore ISEE superi € 10.140,00 e non sia superiore al limite di cui all'art. 3 comma 1 lett. d;
   b. fino a un massimo di € 6.000,00, ad assicurare l'ospitalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, presso strutture ricettive, strutture di accoglienza, alloggi privati, con la possibilità di affitto di alloggi da parte del Comune.
3. I contributi di cui al comma 2 lettere a) e b) sono cumulabili tra loro fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile di cui al comma 1.

ART. 7 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera c) possono essere erogati dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell'immobile; tali contributi sono erogati periodicamente previa attestazione della perdurante occupazione dell'alloggio e possono essere liquidati anche al proprietario, salva l'espressa contrarietà dell'inquilino.
2. Il contributi della Misura 1 di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) e della Misura 2 di cui all'art. 6 comma 2 lettera b) sono erogati periodicamente a fronte della presentazione di idonea documentazione attestante la permanenza nella struttura/alloggio e possono essere liquidati direttamente al proprietario ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità.
3. In caso di soggetti che occupano senza titolo edifici pubblici o privati, il contributo potrà essere erogato solo ad avvenuto rilascio dell'immobile.
4. Ai fini dell'erogazione diretta del contributo al proprietario dell'alloggio ovvero alla struttura individuata per l'ospitalità, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

1. Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione, pena l'esclusione:
   a. valido documento di riconoscimento;
   b. attestazione ISEE ordinaria o corrente in corso di validità;
   c. dichiarazione che attesta la presa in carico del nucleo familiare resa e sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Sociali interessati (solo per la Misura 1);
   d. dichiarazione del proprietario dell'immobile/responsabile della struttura resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (solo nei casi di erogazione diretta ai sensi dell'art. 7 comma 4;
   e. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti da ciascuna Misura.

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMUNE DI AMOROSI - c_a265 - 0000207 - Ingresso - 09/01/2026 - 12:08

ART. 9 CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI

1. I contributi previsti per le Misure 1 e 2 non sono cumulabili con:
   a. i contributi per l'autonoma sistemazione erogati ai sensi dell'art. 9-sexies del Decreto-Legge 11 giugno 2024, n. 76 o di analoghe disposizioni normative;
   b. i contributi di cui al Fondo inquilini morosi incolpevoli, salvo che siano decorsi almeno 3 anni dall'erogazione del precedente contributo.
2. I contributi della Misura 1 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 5 comma 1.
3. I contributi della Misura 2 sono tra loro cumulabili, fino al raggiungimento dell'importo massimo di cui all'art. 6 comma 1.
4. I contributi di cui alla Misura 2 sono cumulabili con i contributi di cui alla Misura 1 fino al raggiungimento dell'importo massimo concedibile per la Misura 1, ai sensi dell'art. 5 comma 1.
5. In caso di erogazione di contributi di importo pari complessivamente all'importo massimo concedibile per la Misura 1 ai sensi dell'art. 5 comma 1, non è possibile riconoscere ulteriori contributi per la Misura 1 e per la Misura 2 salvo che siano decorsi almeno 3 anni.

ART. 10 MONITORAGGIO

1. La Direzione Generale per il Governo del Territorio effettua il monitoraggio dei contributi erogati, mediante schede in formato elettronico che i Comuni provvederanno a far pervenire attraverso posta elettronica certificata, secondo modalità e tempistiche da definire in apposite comunicazioni.
2. La mancata ottemperanza a tale adempimento pregiudica i finanziamenti delle annualità successive.

ART. 11 LIMITI DI ACCESSO AL FONDO

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1 comma 3, i fondi erogabili a ciascun Comune non possono superare per ciascuna annualità l'importo determinato secondo i seguenti parametri:

fino ad esaurimento delle disponibilità

- per i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti: 20% della dotazione finanziaria annua di ciascuna Misura;
- per i Comuni con popolazione compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti: 15% della dotazione finanziaria annua di ciascuna Misura;
- per i Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti: 10% della dotazione finanziaria annua di ciascuna Misura;
- per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: 5% della dotazione finanziaria annua di ciascuna Misura.

2. La Regione si riserva, valutato l'ammontare dei fondi residui, di autorizzare erogazioni ulteriori rispetto ai limiti di cui al precedente comma 1, nonché di trasferire le risorse non utilizzate da una Misura all'altra.

fonte: http://burc.regione.campania.it